

Serie Ordinaria n. 40 - Venerdì 05 ottobre 2012

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sismica (d.l. 6 giugno 2012 n. 74, art. 1) 27 settembre 2012 n. 6 Interventi provvisionali urgenti e indifferibili di messa in sicurezza volti a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - acquisizione richieste**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

in qualità di

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SISMICA

ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74

Visti:

1. la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

2. l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1 del 22 maggio 2012 art. 1, comma 5, che prevede l'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

3. l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012 art. 1, comma 9, che prevede l'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso alla popolazione, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

4. la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni in conseguenza, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 maggio che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;

5. la nota n. 49883 del 12 luglio con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3/2012, la Di.Coma.C. non potrà più autorizzare nuove spese per interventi provvisionali urgenti e indifferibili a far tempo dal 13 luglio 2012, individuando la competenza per le relative necessità non evase nella gestione commissariale;

6. l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1° agosto 2012 art. 1, comma 1 e comma 2, che definisce la cessazione, a far tempo dal 2 agosto 2012, delle funzioni e delle attività della Di.Coma.C., ed il subentro, nelle stesse attività, dei Presidenti Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge 1 agosto 2012 n. 122;

7. la nota n. 39784 del 12 giugno 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile «Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012)» che precisa che gli interventi provvisionali urgenti, di cui all'art. 1 comma 5, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 1 comma 9, dell'OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all'immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture; a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

Rilevato che sono pervenute richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere provvisionali a partire dal 13 luglio 2012, indicato al precedente punto 5»;

Ritenuto di esperire verifica in merito alla necessità di interventi per opere provvisionali urgenti e indifferibili;

Ravvisata la necessità di integrare, rispetto a quanto contenuto nel precedente punto 7, i criteri di ammissibilità per gli interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, con il seguente ulteriore criterio comprendente:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

DISPONE

1. di acquisire dai comuni, enti attuatori degli interventi, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l'elenco, da inviare alla Struttura commissariale c/o Sede Territoriale di Mantova, Corso Vittorio Emanuele II, n. 57, Mantova, delle richieste già inoltrate, dopo la data del 12 luglio 2012 di cui al punto 5 con indicazione della data di presentazione e dell'ufficio regionale ove la documentazione è stata presentata;

2. di acquisire dai comuni, enti attuatori degli interventi, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, richiesta, da inviare alla Struttura commissariale c/o Sede Territoriale di Mantova, Corso Vittorio Emanuele II, n. 57, Mantova, per interventi da realizzare secondo la riformulazione dei criteri di ammissibilità come in premessa, completa, per le nuove richieste e per quelle di cui al punto 1 che risultano sprovviste di tale documentazione, di scheda tecnica e relativo progetto secondo i criteri di cui alle citate Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1/2012 e n. 3/2012, nonché conformi a quanto stabilito dalla nota n. 39784 del 12 giugno 2012 del Capo Dipartimento della Protezione Civile «Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012)» in merito alle opere provvisionali;

3. di provvedere all'istruttoria in merito da parte della Struttura commissariale;

4. di provvedere al finanziamento degli interventi, sino alla concorrenza di € 4.000.000,00, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1° agosto 2012;

5. di stabilire con successivo provvedimento le procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi approvati a seguito di istruttoria da parte della Struttura commissariale;

6. di disporre l'invio della presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;

7. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Commissario delegato  
Roberto Formigoni